

COMUNE DI MAGIONE
Allegato alla deliberazione
c.c. n. 22 del 26-02-1999

COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Denuncia di morte
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II FERETRI

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 11 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 12 - Trasporti funebri, modalità di espletamento e onerosità del servizio
- Art. 13 - Orario dei trasporti
- Art. 14 - Norme generali per i trasporti
- Art. 15 - Riti religiosi o civili
- Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 22 - Elenco cimiteri
- Art. 23 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 26 - Disposizioni generali
- Art. 27 - Zona di rispetto dei cimiteri
- Art. 28 - Pianta dei cimiteri
- Art. 29 - Camere mortuarie e depositi di osservazione

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 30 - Normativa
- Art. 31 - Inumazione
- Art. 32 - Tumulazione

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 33 - Normativa
- Art. 34 - Esumazioni ordinarie
- Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 36 - Esumazione straordinaria
- Art. 37 - Estumulazioni
- Art. 38 - Raccolta delle ossa
- Art. 39 - Oggetti da recuperare
- Art. 40 - Disponibilità dei materiali

CAPO V CREMAZIONE

- Art. 41 - Normativa
- Art. 42 - Crematorio
- Art. 43 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 - Urne cinerarie

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 45 - Orario al pubblico e sepoltura nei giorni festivi
- Art. 46 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 47 - Divieti speciali
- Art. 48 - Riti funebri
- Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni
- Art. 50 - Fiori e piante ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 51 - Normativa
- Art. 52 - Loculi ed aree soggetti a concessione
- Art. 53 - Limiti alle concessioni
- Art. 54 - Sepolture private e autorizzazioni per la realizzazione delle sepolture private
- Art. 55 - Durata delle concessioni
- Art. 56 - Concessioni per tumulazioni provvisorie
- Art. 57 - Modalità di concessione
- Art. 58 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 59 - Diritto all'uso
- Art. 60 - Ammissione alla tumulazione
- Art. 61 - Manutenzione delle sepolture

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 62 - Divisione, subentri
- Art. 63 - Rinuncia a concessione di loculo a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Art. 64 - Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione
- Art. 65 - Restituzione loculi avuti in concessione gratuita

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 66 - Revoca
- Art. 67 - Decadenza
- Art. 68 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 69 - Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 70 - Accesso al cimitero
- Art. 71 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 72 - Responsabilità
- Art. 73 - Recinzione - Materiali di scavo
- Art. 74 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 75 - Orario di lavoro
- Art. 76 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 77 - Vigilanza
- Art. 78 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 79 - Funzioni - Licenza
- Art. 80 - Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 81 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 82 - Mappa
- Art. 83 - Annotazioni in mappa
- Art. 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 85 - Schedario dei defunti
- Art. 86 - Scadenario delle concessioni

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 88 - Cautele
- Art. 89 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme nei cimiteri di tutto il territorio del Comune di Magione ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/34 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al R.D. 1238/39 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Art. 2

Competenze

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale, il quale provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il competente Ufficio Sanitario della Unità Sanitaria Locale n.2, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.

3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui al comma precedente le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai regolamenti nonché dalle condizioni contrattuali pattuite tra concedente e concessionario tramite apposita convenzione.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Cod. Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'inumazione e l'esumazione ordinaria;
- d) la cremazione;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) il recupero salme in pubblica via;
- g) la fornitura del feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. La gratuità è definita con apposito atto di Giunta su proposta del competente Servizio Socio-Assistenziale.

3. Le tumulazioni, le estumulazioni nonché le esumazioni straordinarie o effettuate prima dello scadere del periodo della concessione e le traslazioni sono soggette al pagamento del diritto fisso cimiteriale. Son soggette al pagamento della somma indicata in tariffa anche la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione effettuate a seguito di esumazione a richiesta dei familiari.

I diritti fissi sono stabiliti nella misura di cui alle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

5. Per le operazioni richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 5
Denuncia di morte

1. Secondo quanto disposto dall'art.1 del D.P.R.285/90, i familiari del defunto o chi per essi devono presentare all'ufficio di Stato civile denuncia di morte. La denuncia che può essere presentata oralmente e senza alcuna particolare formulazione deve indicare le generalità della persona deceduta o ogni altro elemento utile alla determinazione di dette generalità.

Art. 6
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, anche su supporto informatico, a disposizione di chiunque

possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il competente Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. La fornitura del feretro è un servizio a pagamento salvo per i casi previsti dall'art. 4, secondo comma.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comandante di Polizia Municipale disporrà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il competente Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 11

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art.74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, ecc.)

Art. 12

Trasporti funebri, modalità di espletamento e onerosità del servizio

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi e le modalità di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

2. I trasporti funebri sono effettuati tramite Imprese di Pompe Funebri autorizzate secondo le seguenti modalità:

a) a pagamento, secondo la tariffa base stabilita nell'allegato B, per garantire il normale e decoroso servizio di trasporto;

b) a pagamento secondo la tariffa base più ulteriori importi aggiuntivi richiesti dall'Impresa quando siano richiesti dall'utente servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, la sosta lungo il percorso, ecc..

I suddetti pagamenti verranno effettuati direttamente a favore delle imprese di pompe funebri autorizzate.

3. Impresa di Pompe Funebri appositamente autorizzata sarà tenuta ad effettuare il servizio di recupero salme in pubblica via.

4. Il trasporto può essere effettuato a mano o a spalla da persone designate dalla famiglia del defunto. Detta modalità di trasporto deve essere comunicata all'Amministrazione comunale specificando anche il tratto di percorso che si intende effettuare. Di norma il tratto di percorso da effettuarsi a mano o a spalla non deve superare i 500 metri ed il carro funebre deve sempre seguire il corteo.

Art. 13

Orario dei trasporti

1. Il Sindaco, in relazione al disposto dell'art.22 del D.P.R. 285/90, con apposito provvedimento, disciplina:

- l'orario per il trasporto dei cadaveri;
- i percorsi consentiti;
- il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

L'orario per il trasporto dei cadaveri dovrà essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri.

2. Il Responsabile del competente ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4. L'autorizzazione del Sindaco al trasporto di cadavere prevista dall'art.23 del D.P.R. 285/90 dovrà essere comunicata alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 14

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 18 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 15

Riti religiosi o civili

1. I ministri di culto, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre su richiesta diretta dei familiari del defunto, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nei luoghi di culto o in altre sedi civiche per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.

Art. 16

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il competente Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17
Morti per malattie infettive-diffusive
o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18
Trasporto per e da altri Comuni
per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del competente Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria Locale, relativa alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute nelle due casse di legno e di zinco, il Sindaco, sentito il parere del competente Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria Locale, potrà autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell' ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con cera, lacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44. Il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 sarà disciplinato dall'A.S.L. competente.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 22

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

1. Magione;
2. Villa;
3. S.Savino;
4. S.Arcangelo;
5. S.Feliciano;
6. Agello
7. Monte del Lago
8. Montemelino
9. Montesperello
10. Caligiana
11. Borgogiglione (soppresso con deliberazione C.C. n.26 del 07/03/1988)

Art. 23

Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che provvede tramite i competenti uffici.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono gestite dall'Amministrazione comunale secondo le modalità di cui all'art.2
5. Competono al Comune e alla società cui viene affidata in convenzione la gestione dei servizi cimiteriali, secondo le attribuzioni previste dalla convenzione, le varie operazioni e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Il competente Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 24

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dai competenti uffici, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 25

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 24, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 27

Zona di rispetto dei cimiteri

1. Nei cimiteri di Magione capoluogo, Agello, Monte del Lago, S.Feliciano, Montesperello, Montemelino, Villa, S.Arcangelo, la zona di rispetto non edificata e non edificabile deve essere di almeno 100 metri e comunque nel rispetto delle norme della N.T.A. del vigente PRG del Comune..

Art. 28

Pianta dei cimiteri

1. Presso l'Area Amministrativa del Comune deve essere conservata una planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.
2. Detta planimetria deve comprendere anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.
3. In questa pianta, che dovrà essere aggiornata quando si creino nuovi cimiteri o siano soppressi i vecchi o quando si modificano o amplino gli esistenti, si dovrà indicare anche:
 - l'area destinata alle inumazioni;
 - l'area destinata alla costruzione di loculi;
 - l'area destinata all'ossario comune;
 - l'area destinata alla sala mortuaria;
 - l'area destinata alle strade, vialetti, piazzali, parcheggi;
 - l'area destinata alle cappelle ed agli altri edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico o degli addetti al cimitero;
 - l'area destinata ai reparti speciali previsti dall'art.100 del D.P.R. 285/90.

Si prevede la creazione di un'area da destinare ad urne cinerarie in almeno 2 cimiteri del territorio.

Art. 29

Camere mortuarie e depositi di osservazione

1. Ogni cimitero comunale elencato nell'art. 22 del presente regolamento ha una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento.
2. I locali adibiti a deposito di osservazione sono situati nei cimiteri di Magione capoluogo, Agello, S.Feliciano, S.Savino, S.Arcangelo. Negli altri cimiteri la camera mortuaria è adibita anche a deposito di osservazione.
3. I locali adibiti a sala per autopsie e obitori sono situati negli anzidetti cimiteri in corrispondenza della camera mortuaria.
4. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 Normativa

1. Per le inumazioni e tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del D.P.R. 285, nonché quelle integrative del presente regolamento.

Art. 31 Inumazione

1. Le inumazioni, che sono eseguite gratuitamente, vengono effettuate nei campi comuni. Esse hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.

Art. 32 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Laddove la costruzione di loculi è eseguita dal Comune è anche a suo carico la manutenzione. All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:

- della loro ubicazione e collocazione;
- del costo della costruzione;
- del costo della manutenzione;
- della durata della concessione.

3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento le concessioni dei loculi sono fatte per la durata di 40 anni e al loro scadere possono essere rinnovate al prezzo vigente al momento del rinnovo.

4. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33

Normativa

1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del D.P.R. 285/90, nonché quelle integrative del presente regolamento.

Art. 34

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie, che sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, sono preferibilmente svolte dal mese di novembre a quello di febbraio.

3. È compito dell'incaricato dal Responsabile del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà, inoltre, essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata informandone l'ufficio comunale. Se a seguito di successiva comunicazione scritta i familiari del defunto non si presentano alla nuova convocazione, l'esumazione sarà effettuata egualmente.

Art. 36
Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi e secondo le modalità stabiliti dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del competente Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria Locale.

Art. 37
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 25 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 25 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dello ufficio può autorizzare la rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere alla successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 38

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Le ossa provenienti da esumazioni e non richieste dai familiari per altre destinazioni sono conservate nell'ossario comune previsto dall'art. 67 del D.P.R. 285/90

Art. 39

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione viene rinvenuto dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze. Resta salvo il disposto dell'art.85, comma 2, del D.P.R. 285/90, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 915/82 e successive modificazioni.

Art. 40

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può

impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 41 Normativa

1. Per le cremazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVI del D.P.R. 285/90, nonché quelle integrative del presente regolamento.

Art. 42 Crematorio

1. Le cremazioni, non disponendo il Comune di Magione di apposito forno crematorio, possono essere effettuate presso quello di Perugia o altro forno al quale verranno rimborsate le spese sulla base di apposita convenzione per il regolare funzionamento del servizio.

2. Le ceneri dovranno essere raccolte in apposite urne della grandezza di cm.30x30x30 e potranno essere rivestite di ceramica, legno, marmo.

3. I colombari destinati a raccogliere tali urne dovranno contenere nicchie separate per ogni urna. Ciascuna nicchia dovrà essere chiusa da lapide visibile da chi entra nel locale portante il nome e cognome del defunto e la data della nascita e della morte.

Art. 43 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza della volontà testamentaria del defunto o del coniuge o del parente più prossimo secondo le condizioni previste dall' art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

3. Secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998, la cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/90. E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore di detto D.P.R. 285/90, purchè venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione, non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R.285/90

Art. 44
Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45

Orario al pubblico e sepoltura nei giorni festivi

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza sindacale. Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Le operazioni di sepoltura devono svolgersi solamente nei giorni feriali, fatta eccezione per decessi particolari e nel caso che vi siano due giorni festivi consecutivi. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito l'Ufficio Sanitario locale, il Sindaco potrà autorizzare la sepoltura anche in un giorno festivo.

Art. 46

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 11 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 47
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- o) esercitare qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 49

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e nei campi comuni

1. Per ogni loculo dovrà essere prevista una chiusura con lastra di marmo fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo. Su di essa, a spese del concessionario, potranno essere poste iscrizioni, fotografie, lampade, vasi portafiori.
2. Sulle tombe nei campi comuni, a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.50 dal piano di campagna, e/o di un cippo. Su apposita targa verrà indicato il nome, cognome del defunto e la data di nascita e morte.
3. Le eventuali epigrafi dovranno contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. E' lasciata alla cura dei familiari del defunto anche la sistemazione a giardinetto dello spazio nei campi comuni riservato ad ogni salma o la decorazione di detto spazio con verde e fiori, purché siano coltivate erbe, fiori o arbusti con poche radici affinché la filtrazione dell'acqua sia libera.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione, per incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. In tal caso, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
8. I provvedimenti d'ufficio di cui al 7° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 50

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE
DELLE SEPOLTURE

Art. 51
Normativa

1. Per le concessioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVIII del D.P.R. 285/90, nonché quelle integrative del presente regolamento.

Art. 52
Loculi ed aree soggetti a concessione

1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili nonché le aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Art. 53
Limiti alle concessioni

1. La concessione di loculi ed aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
- a. alle famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune di Magione;
 - b. comunità che hanno riti diversi da quelli cattolici.
2. Le eventuali richieste non rientranti nel precedente comma saranno esaminate dalla Giunta tenuto conto della disponibilità dei loculi ed aree cimiteriali.

Art. 54
Sepolture private e autorizzazioni per la realizzazione delle sepolture private

1. Il Comune può concedere in uso a privati sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie....) o aree per l'edificazione di manufatti.
2. Sulle aree concesse per sepolture private potranno essere alzati monumenti e applicate lapidi.
3. La concessione edilizia per l'edificazione dei manufatti deve precedere l'inizio dei lavori. Essi dovranno essere terminati entro due anni dalla data di avvenuta concessione. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Dette costruzioni sono soggette alla normativa di cui alla L.10/77.
4. La concessione decade qualora entro i 5 anni successivi dalla sottoscrizione non si sia provveduto al ritiro della concessione edilizia per la realizzazione della sepoltura privata. In tal caso

4. La concessione decade qualora entro i 5 anni successivi dalla sottoscrizione non si sia provveduto al ritiro della concessione edilizia per la realizzazione della sepoltura privata. In tal caso l'Amministrazione rimborserà il 50% dell'importo versato rivalutato secondo gli indici ISTAT annuali.

5. Alle sepolture private a sistema di tumulazione si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

Art. 55

Durata delle concessioni

1. Il diritto d'uso consiste, ai sensi dell'art 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Nel Comune è fissata:

- a) in anni 50 la concessione di loculi;
- b) in anni 99 la concessione di aree;

3. Dette concessioni alla scadenza, a richiesta degli interessati, potranno essere rinnovate per il periodo di tempo di concessione vigente al momento della scadenza e dietro il pagamento del canone di concessione stabilito dall'Amministrazione comunale nell'anno di scadenza della concessione stessa.

4. Le concessioni a perpetuità già effettuate secondo regolamenti antecedenti saranno, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, revocate dal Comune trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di singoli loculi deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, coincidente con la data di sottoscrizione del contratto di concessione, che dovrà essere firmato entro un mese dalla richiesta di formalizzazione del contratto da parte dell'ufficio preposto pena la decadenza della prenotazione.

Art. 56

Concessioni per tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

sua agibilità;

- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La concessione di loculi cimiteriali per tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- che abbia una durata non superiore a 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi;
- che venga stipulato regolare contratto;
- che venga versato il canone di concessione calcolato in trimestri.

4. Il canone di utilizzo, calcolato in trimestri, va riferito al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del servizio disporrà che si provveda a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 57

Modalità di concessione

1. L'assegnazione avviene per ordine progressivo osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

2. La concessione in uso dei loculi e delle aree non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

5. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 58
Rinnovo delle concessioni

1. I concessionari e i loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

2. Il rinnovo della concessione:

- potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza della precedente concessione.

Art. 59
Diritto all'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture sulle aree concesse è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado civile, salvo particolari limitazioni nell'atto di concessione o nel testamento del primo concessionario.

2. Può altresì essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno 5 anni, nonché di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione nei modi sopraesposti.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

6. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Ogni bene che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. I titolari della successione entro un anno devono designare uno tra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. In difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile dell'ufficio.

Art. 60

Ammissione alla tumulazione

1. Nei loculi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti ovunque deceduti o già altrove sepolti, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogniqualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie tra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Art. 61

Manutenzione delle sepolture

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

2. La manutenzione delle sepolture private costruite dai singoli concessionari spetta agli stessi per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi costruiti dal Comune è di competenza della stessa Amministrazione comunale.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 62

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza: essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal responsabile del servizio, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con scrittura privata, rilasciata al responsabile del servizio, più concessionari di un' unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 60, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 63

Rinuncia a concessione di loculo a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di loculo assegnato a tempo determinato di "N" anni quando esso non sia stato occupato da salma o, quando essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a

$$\frac{1}{2x "N"}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. Per i loculi concessi a perpetuità e per i quali non si sia provveduto alla revoca secondo quanto disposto dall'art. 56, comma 4, si provvederà al rimborso di una somma pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 64

Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza previsti dall'art. 55, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

2. Qualora la restituzione si riferisca ad area con parziale costruzione che il concessionario non intenda portare a termine o totale costruzione ma che sia comunque libera o liberabile da salme, ceneri o resti, ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 65

Restituzione loculi avuti in concessione gratuita

1. I loculi concessi dal Comune gratuitamente ritorneranno nella libera disponibilità del Comune trascorsi 20 anni dalla tumulazione. Si provvederà a cura del servizio comunale alla estumulazione della stessa salma che verrà posta nell'ossario comune o, se necessario, nel campo di inumazione.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 66

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione di avviso presso il cimitero interessato all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 67

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, penultimo comma;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.61;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 68

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 69

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 70

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 - 49 in quanto compatibili.

Art. 71

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Area Urbanistica, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 72

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 73

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 74

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 75

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 76

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 77

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o adottare i provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 78

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 79

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'incaricato del trasporto di un cadavere all'interno o al di fuori del Comune deve essere munito delle apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco secondo quanto disposto dal Capo IV del D.P.R. 285/90.

Art. 80

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accapparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale [e degli altri Cimiteri] del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 82

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 83

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti con indicazione della data di nascita e di morte;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 84

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 85

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 83, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

Art. 86

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 59 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 62, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 88

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc. o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 89

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo

adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 o 36 e 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 90

Sepulture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepulture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

TARIFFARIO

ALLEGATO A

DIRITTI CIMITERIALI

01)	Inumazione	Gratuita
02)	Esumazione ordinaria	Gratuita
03)	Cremazione	Gratuita
04)	Esumazione straordinaria (a richiesta familiari e Autor. Giudiz.)	£. 210.000
05)	Tumulazione	£. 100.000
06)	Estumulazione	£. 120.000
07)	Traslazione	£. 200.000

ALLEGATO B

TARIFFA TRASPORTI di cui all'art. 12

alla quale si devono attenere le imprese che svolgono il servizio all'interno del comune


01)	Trasporto diretto fino al cimitero senza alcuna sosta per esequie	£. 400.000
02)	Trasporto con sosta per rito funebre	£. 600.000

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **26.02.1999** con atto n.22;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **02.03.1999** al **17.02.1999**;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.) nella seduta del **11.03.1999** n.1129;
- 4) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal **18.03.1999** al **02.04.1999** ;
- 5) E' entrato in vigore il **02.04.1999**

Magione, **02.04. 1999**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Romano Bernardini)





COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA

Oggetto : Modifiche al Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali proposte dall'ASL n.2

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberazione della Giunta Municipale con avvisi scritti, notificati a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria-straordinaria ed in seduta pubblica

Presiede il Sig. Ceppitelli Bruno

Fatto appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
PANICO Piero	X		PICCHIARELLI Donatella	X		ALVISI Giorgio	X	
BRACONI Paolo		X	MONTANELLI Sauro	X		COCCHINI Roberto	X	
CIPOLLONI Libero	X		MICCIO Luigina	X		POGGIONI Marco		X
TARPANI Massimo	X		LOCCHI Luciano	X		CARDINALI Matteo	X	
PIGNATTINI Marco	X		MUZZATTI Mario	X		CECCHETTI Luca	X	
FANELLI Marco	X		DENTINI Filippo	X		BITTARELLI Dino	X	
CARLANI Elio	X		MESSINI Gianluca	X				
Assessori Esterni			GIULI Jvana	X		TAMBURI Carlo	X	

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Sig. Dott. Romano Bernardini

Il presidente, riconosciuta legale l' adunanza, essendo presenti n. 19 Consiglieri, dichiara aperta la seduta, designando alle funzioni di scrutatori i Consiglieri Sig.:

In relazione all'oggetto si trascrivono di seguito i pareri ex art. 53 Legge n. 142/90, modificata dalla Legge n.127/97:

UFFICIO SEGRETERIA - Ippolito

In ordine alla regolarità tecnica si esprime
il seguente parere: POSITIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Paola Ippolito

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime
il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Sig. Ceppitelli Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Romano Bernardini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione con la quale il Sindaco fa presente che con deliberazione C.C. n.22 del 26/02/1999, della quale il CO.RE.CO. di Perugia ha preso atto in data 11.3.1999, atto n. 1129, è stato approvato il Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali che è stato inviato per il competente parere al coordinatore dell'Azienda Sanitaria locale il quale, ad un più approfondito esame, ha ritenuto opportuno chiedere la modifica di alcuni articoli ed in particolare:

- Agli art. 8 comma 2, art. 10 comma 6, art. 17 comma 1 e 4, art. 18 comma 3 e 6, art. 23 comma 6, art. 36 comma 5 si sostituisce alla dicitura " ... Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria locale" la seguente " il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o altro personale all'uopo designato dall'Unità Sanitaria locale";

- All'art. 71 la dicitura ".. su conforme parere del coordinatore sanitario" va sostituita dalla dicitura "su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL";

- All'art. 14 comma 1 va aggiunta dopo la frase "..il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata" tale dicitura "tale trattamento sarà effettuato in base alle disposizioni fornite dall'Unità Sanitaria locale competente";

- L'art. 7 comma 4 sarà così sostituito : " ... se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di assicurazione, deve essere deposto nella cassa adottando gli accorgimenti che il medico necroscopo riterrà necessari al fine di prevenire rischi per la salute pubblica";

- All'art. 27 va aggiunta la frase: "Per i cimiteri nei quali non viene indicata una zona di rispetto minima di almeno 100 metri, dovrà essere comunque vietata ogni nuova edificazione che possa avvicinare l'abitato ai cimiteri stessi (caligiana e San Savino)";

- All'art. 29 comma 1 dopo la frase "una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento" va aggiunta la frase "in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 del DPR 285/90";

- L'art. 39 comma 3 ultimo paragrafo va sostituito con "tutto ciò che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione viene rinvenuto, dovrà essere smaltito secondo quanto disposto dalla Del G.R. dell'Umbria n. 507 del 03/02/1994 e del D. Lgs. n.22 del 05/02/1997.

Aperto un breve dibattito sulle variazioni illustrate, il Capo gruppo del C.D., dr. Alvisi Giorgio preannuncia, in coerenza con quanto sostenuto in sede di discussione della deliberazione n. 22/99, l'astensione dal voto del proprio gruppo;

Con voti 16 favorevoli e 0 contrari, espressi in modo palese nei modi di legge, essendo 19 i Consiglieri presenti e 16 i votanti per astensione dal voto dei Consiglieri Alvisi, Cocchini e Cardinali;

D E L I B E R A

1) Modificare il Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali, già approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26/02/1999 nella seguente maniera:

- Agli art. 8 comma 2, art. 10 comma 6, art. 17 comma 1 e 4, art. 18 comma 3 e 6, art. 23 comma 6, art. 36 comma 5 si sostituisce alla dicitura " ... Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria locale" la seguente " il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o altro personale all'uopo designato dall'Unità Sanitaria locale";

- All'art. 71 la dicitura ".. su conforme parere del coordinatore sanitario" va sostituita dalla dicitura "su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL";

- All'art. 14 comma 1 va aggiunta dopo la frase "..il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata" tale dicitura "tale trattamento sarà effettuato in base alle disposizioni fornite dall'Unità Sanitaria locale competente";

- L'art. 7 comma 4 sarà così sostituito : " ... se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di assicurazione, deve essere deposto nella cassa adottando gli accorgimenti che il medico necroscopo riterrà necessari al fine di prevenire rischi per la salute pubblica";

- All'art. 27 va aggiunta la frase: "Per i cimiteri nei quali non viene indicata una zona di rispetto minima di almeno 100 metri, dovrà essere comunque vietata ogni nuova edificazione che possa avvicinare l'abitato ai cimiteri stessi (caligiana e San Savino)";

- All'art. 29 comma 1 dopo la frase "una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento" va aggiunta la frase "in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 del DPR 285/90";

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Sig. Ceppitelli Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Romano Bernardini

- L'art. 39 comma 3 ultimo paragrafo va sostituito con "tutto ciò che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione viene rinvenuto, dovrà essere smaltito secondo quanto disposto dalla Del G.R. dell'Umbria n. 507 del 03/02/1994 e del D. Lgs. n.22 del 05/02/1999.

2) Rimettere copia della presente deliberazione al CO.RE.CO. per il controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 17, comma 33, della legge n. 127/97.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Sig. Ceppitelli Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Romano Bernardini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27/04/1999 e così per 15 giorni consecutivi con l'invio:
- al CO. RE. CO. di Perugia
- alla Prefettura
- Non soggetta a controllo preventivo di legittimità

Magione, li 27/04/1999

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Paola Ippolito

REGIONE DELL' UMBRIA
Comitato di Controllo - Sezione di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 17, comma 40 della Legge 15.05.1997, n. 127, si attesta che non essendo stati riscontrati vizi di legittimità del provvedimento.

(Ovvero) prov. n. 2228

Perugia, li 06-05-1999

IL SEGRETARIO
f.to *Ippolito*

IL PRESIDENTE
f.to *Ippolito*

La presente deliberazione é divenuta esecutiva in data 06-05-1999, ai sensi e per gli effetti dell' art. 17 della Legge 15.05.1997, n. 127:

- 40° comma (dopo 30 gg. di ricezione atto CO. RE. CO.)
- 42° comma (dopo gg. dai chiarimenti richiesti)
- 40° comma (CO. RE. CO. non ha riscontrato vizi)
- 2° comma art. 47 della 142/90 (esecutiva dopo 10 gg. dalla data di pubblicazione)
- 3° comma art. 47 della 142/90 (immediatamente eseguibile)

Magione, li 10-05-1999

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Paola Ippolito

Per copia conforme all' originale

Addì 27/04/1999


IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Paola Ippolito)

I presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **23.04.1999** con atto n.37;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **27.04.1999** al **07.05.1999**;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.) nella seduta del **06.05.1999** n.2228;
- 4) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal **12.05.1999** al **27.05.1999** ;
- 5) E' entrato in vigore il **27.05.1999**

Magione, **27.05. 1999**

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Paola Ippolito)



27 MAG. 1999



COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA

Oggetto : Modifiche al Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali proposte dall'ASL n.2

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberazione della Giunta Municipale con avvisi scritti, notificati a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria-straordinaria ed in seduta pubblica

Presiede il Sig. Ceppitelli Bruno

Fatto appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
PANICO Piero	X		PICCHIARELLI Donatella	X		ALVISI Giorgio	X	
BRACONI Paolo		X	MONTANELLI Sauro	X		COCCHINI Roberto	X	
CIPOLLONI Libero	X		MICCIO Luigina	X		POGGIONI Marco		X
TARPANI Massimo	X		LOCCHI Luciano	X		CARDINALI Matteo	X	
PIGNATTINI Marco	X		MUZZATTI Mario	X		CECCHETTI Luca	X	
FANELLI Marco	X		DENTINI Filippo	X		BITTARELLI Dino	X	
CARLANI Elio	X		MESSINI Gianluca	X				
Assessori Esterni			GIULI Jvana	X		TAMBURI Carlo	X	

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Sig. Dott. Romano Bernardini

Il presidente, riconosciuta legale l' adunanza, essendo presenti n. 19 Consiglieri, dichiara aperta la seduta, designando alle funzioni di scrutatori i Consiglieri Sig.:

In relazione all'oggetto si trascrivono di seguito i pareri ex art. 53 Legge n.142/90, modificata dalla Legge n.127/97:

UFFICIO SEGRETERIA - Ippolito

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: POSITIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Paola Ippolito

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Sig. Ceppitelli Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Romano Bernardini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione con la quale il Sindaco fa presente che con deliberazione C.C. n.22 del 26/02/1999, della quale il CO.RE.CO. di Perugia ha preso atto in data 11.3.1999, atto n. 1129, è stato approvato il Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali che è stato inviato per il competente parere al coordinatore dell'Azienda Sanitaria locale il quale, ad un più approfondito esame, ha ritenuto opportuno chiedere la modifica di alcuni articoli ed in particolare:

- Agli art. 8 comma 2, art. 10 comma 6, art. 17 comma 1 e 4, art. 18 comma 3 e 6, art. 23 comma 6, art. 36 comma 5 si sostituisce alla dicitura " ... Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria locale" la seguente " il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o altro personale all'uopo designato dall'Unità Sanitaria locale";

- All'art. 71 la dicitura ".. su conforme parere del coordinatore sanitario" va sostituita dalla dicitura "su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL";

- All'art. 14 comma 1 va aggiunta dopo la frase "..il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata" tale dicitura "tale trattamento sarà effettuato in base alle disposizioni fornite dall'Unità Sanitaria locale competente";

- L'art. 7 comma 4 sarà così sostituito : " ... se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di assicurazione, deve essere deposto nella cassa adottando gli accorgimenti che il medico necroscopo riterrà necessari al fine di prevenire rischi per la salute pubblica";

- All'art. 27 va aggiunta la frase: "Per i cimiteri nei quali non viene indicata una zona di rispetto minima di almeno 100 metri, dovrà essere comunque vietata ogni nuova edificazione che possa avvicinare l'abitato ai cimiteri stessi (caligiana e San Savino)";

- All'art. 29 comma 1 dopo la frase "una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento" va aggiunta la frase "in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 del DPR 285/90";

- L'art. 39 comma 3 ultimo paragrafo va sostituito con "tutto ciò che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione viene rinvenuto, dovrà essere smaltito secondo quanto disposto dalla Del G.R. dell'Umbria n. 507 del 03/02/1994 e del D. Lgs. n.22 del 05/02/1997.

Aperto un breve dibattito sulle variazioni illustrate, il Capo gruppo del C.D., dr. Alvisi Giorgio preannuncia, in coerenza con quanto sostenuto in sede di discussione della deliberazione n. 22/99, l'astensione dal voto del proprio gruppo;

Con voti 16 favorevoli e 0 contrari, espressi in modo palese nei modi di legge, essendo 19 i Consiglieri presenti e 16 i votanti per astensione dal voto dei Consiglieri Alvisi, Cocchini e Cardinali;

D E L I B E R A

1) Modificare il Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali, già approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26/02/1999 nella seguente maniera:

- Agli art. 8 comma 2, art. 10 comma 6, art. 17 comma 1 e 4, art. 18 comma 3 e 6, art. 23 comma 6, art. 36 comma 5 si sostituisce alla dicitura " ... Servizio di Igiene Pubblica o operatore tecnico sanitario all'uopo designato dall'Unità Sanitaria locale" la seguente " il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o altro personale all'uopo designato dall'Unità Sanitaria locale";

- All'art. 71 la dicitura ".. su conforme parere del coordinatore sanitario" va sostituita dalla dicitura "su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL";

- All'art. 14 comma 1 va aggiunta dopo la frase "..il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata" tale dicitura "tale trattamento sarà effettuato in base alle disposizioni fornite dall'Unità Sanitaria locale competente";

- L'art. 7 comma 4 sarà così sostituito : " ... se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di assicurazione, deve essere deposto nella cassa adottando gli accorgimenti che il medico necroscopo riterrà necessari al fine di prevenire rischi per la salute pubblica";

- All'art. 27 va aggiunta la frase: "Per i cimiteri nei quali non viene indicata una zona di rispetto minima di almeno 100 metri, dovrà essere comunque vietata ogni nuova edificazione che possa avvicinare l'abitato ai cimiteri stessi (caligiana e San Savino)";

- All'art. 29 comma 1 dopo la frase "una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento" va aggiunta la frase "in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 del DPR 285/90";

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Sig. Ceppitelli Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Romano Bernardini

- L'art. 39 comma 3 ultimo paragrafo va sostituito con "tutto ciò che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione viene rinvenuto, dovrà essere smaltito secondo quanto disposto dalla Del G.R. dell'Umbria n. 507 del 03/02/1994 e del D. Lgs. n.22 del 05/02/1999.

2) Rimettere copia della presente deliberazione al CO.RE.CO. per il controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 17, comma 33, della legge n. 127/97.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Sig. Ceppitelli Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Romano Bernardini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27/04/1999 e così per 15 giorni consecutivi con l'invio:
- al CO. RE. CO. di Perugia
- alla Prefettura
- Non soggetta a controllo preventivo di legittimità

Magione, li 27/04/1999

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Paola Ippolito

REGIONE DELL' UMBRIA
Comitato di Controllo - Sezione di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 17, comma 40 della Legge 15.05.1997, n. 127, si attesta che non essendo stati riscontrati vizi di legittimità del provvedimento.

(Ovvero) provv. n. 2228

Perugia, li 06-05-1999

IL SEGRETARIO
f.to *Ippolito*

IL PRESIDENTE
f.to *Ippolito*

La presente deliberazione é divenuta esecutiva in data 06-05-1999 ai sensi e per gli effetti dell' art. 17 della Legge 15.05.1997, n. 127:

- 40° comma (dopo 30 gg. di ricezione atto CO. RE. CO.)
- 42° comma (dopo gg. dai chiarimenti richiesti)
- 40° comma (CO. RE. CO. non ha riscontrato vizi)
- 2° comma art. 47 della 142/90 (esecutiva dopo 10 gg. dalla data di pubblicazione)
- 3° comma art. 47 della 142/90 (immediatamente eseguibile)

Magione, li 10-05-1999

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Paola Ippolito

Per copia conforme all' originale

Addì 27/04/1999

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Paola Ippolito)



COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA

A. P. C.

L'anno duemila, il giorno sette del mese di settembre alle ore 17,00 in Magione nella residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
CEPPITELLI Bruno	X		PIGNATTINI Marco	X	
TAMBURI Carlo	X		CHIAPPINI Aldo	X	
TABORCHI Luciano	X				

OGGETTO : Retrocessione loculi: fissazione prezzi per la concessione di loculi già usati retrocessi a nuovi utenti subentranti.

Riconoscendo che il numero dei presenti è legale, il Sindaco Sig. Ceppitelli Bruno ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione l'infrascritto Segretario comunale.

In relazione all'oggetto si trascrivono di seguito i pareri ex art. 53 Legge n. 142/90, modificata dalla Legge n. 127/97:

UFFICIO AFFARI GENERALI - Versigliani

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: POSITIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr. Antonioli Ferranti G. Paolo

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che sovente i concessionari di loculi e/o colombari realizzati nei vari cimiteri comunali avanzano proposta di restituzione, mentre altri utenti formulano istanza di concessione degli stessi;
 - che il vigente Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali indica la cifra da rimborsare ai concessionari che intendano retrocedere dalle concessioni di loculi e/o colombari, trascurando però di stabilire i corrispondenti prezzi degli stessi, in relazione alla vetustà ed allo stato di conservazione, ai nuovi richiedenti subentranti;
- Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire i prezzi di cessione di loculi o colombari retrocessi già usati ai nuovi richiedenti subentranti;

Esaminata la proposta formulata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, che di seguito viene riepilogata:

A- LOCULI O COLOMBARI realizzati:	PREZZO DI CONCESSIONE (ai nuovi utenti)
1) fino al 31.12.1950	50% del prezzo attuale
2) dal 1.1.1951 al 31.12.1970	60% " " "
3) dal 1.1.1971 al 31.12.1990	70% " " "
4) dal 1.1.1991 al 31.12.1997	80% " " "
5) dal 1.1.1998 alla data attuale	90% " " "

B- Le somme da pagare da parte dei concessionari subentranti dovranno essere maggiorate delle spese per la stipulazione delle concessioni (bolli, diritti, ecc);

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Sig. Bruno Ceppitelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giuseppe Paolo Antonioli Ferranti

C- Le somme dovute ai concessionari retrocedenti saranno rimborsate agli stessi solo dopo che si saranno perfezionati gli atti con i nuovi concessionari subentranti e saranno introitati dal Comune i relativi corrispettivi;

Ritenuto di dover accogliere la proposta come sopra formulata;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

Per quanto in premessa di:

1) Determinare i prezzi di concessione ai rispettivi subentranti, con le modalità di cui al seguente prospetto:

A- LOCULI O COLOMBARI realizzati:	PREZZO DI CONCESSIONE (ai nuovi utenti)
1) fino al 31.12.1950	50% del prezzo attuale
2) dal 1.1.1951 al 31.12.1970	60% " " "
3) dal 1.1.1971 al 31.12.1990	70% " " "
4) dal 1.1.1991 al 31.12.1997	80% " " "
5) dal 1.1.1998 alla data attuale	90% " " "

B- Le somme da pagare da parte dei concessionari subentranti dovranno essere maggiorate delle spese per la stipulazione delle concessioni (bolli, diritti, ecc);

C- Le somme dovute ai concessionari retrocedenti saranno rimborsate agli stessi solo dopo che si saranno perfezionati gli atti con i nuovi concessionari subentranti e saranno introitati dal Comune i relativi corrispettivi;

2) Precisare che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

3) Di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capogruppo consiliari ai sensi di legge;

4) Di dichiarare con votazione separata ed all'unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3[^], della legge n° 142/1990.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Sig. Bruno Ceppitelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giuseppe Paolo Antonioli Ferranti

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12/09/2000 e così per 15 giorni consecutivi con l'invio:
 al CO. RE. CO. di Perugia
 alla Prefettura
- Non soggetta a controllo preventivo di legittimità
 3° comma art. 47 della 142/90 (immediatamente eseguibile)

Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, la presente deliberazione sarà trasmessa, mediante elenco, ai capi gruppo consiliari ed il relativo testo sarà messo a disposizione dei Consiglieri comunali secondo quanto disposto dall' art. 17, comma 34 della Legge n. 127/97

Magione, li 12/09/2000

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
f.to Dott. Marco Taralla

Per copia conforme all' originale

Addì 12/09/2000

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Marco Taralla)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12/09/2000 per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva in data 22/09/2000 ai sensi e per gli effetti dell' art. 17 della Legge 15.05.1997, n. 127:
- 40° comma (dopo 30 gg. di ricezione atto CO. RE. CO.)
 42° comma (dopo gg. dai chiarimenti richiesti)
 40° comma (CO. RE. CO. non ha riscontrato vizi come da provv.n del)
 2° comma art. 47 della 142/90 (esecutiva dopo 10 gg. dalla data di pubblicazione)

Magione, li

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
f.to Dott. Marco Taralla

Per copia conforme all' originale

Addì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Marco Taralla)